

54. Una società già attiva nell'editoria può accedere alla quota destinata alle nuove attività aprendo una libreria, pur mantenendo l'attività editoriale?

Ciò è possibile purché l'unità locale rispetti i requisiti relativi al codice Ateco previsti dal bando.

55. Una casa editrice indipendente, non appartenente a gruppi editoriali o imprenditoriali, è esclusa dal requisito relativo alla mancata appartenenza a gruppi?

Una casa editrice indipendente, non appartenente a gruppi editoriali o imprenditoriali può presentare domanda di accesso al contributo.

56. Il codice ATECO 47.61 deve essere primario per l'intera impresa oppure può essere primario esclusivamente per la nuova unità locale oggetto della domanda?

L'unità locale deve avere come codice Ateco primario uno di quelli previsti dal bando, a prescindere da quello che risulta primario per l'impresa.

57. Sono ammesse attività secondarie, quali la vendita di kit creativi e lo svolgimento di laboratori artistici, purché l'attività principale della libreria rimanga la vendita al dettaglio di libri?

Sono ammesse tutte le tipologie di attività complementari purché non alterino la natura libraria dell'attività, si rimanda alle FAQ 24 e 40.

58. È possibile presentare domanda per una nuova libreria indicando un locale attualmente con destinazione d'uso abitativa, purché sia previsto il successivo cambio di destinazione d'uso a commerciale necessario per l'avvio dell'attività?

Si ma si rammenta che il bando prevede che il dichiarante è tenuto ad allegare un documento di proprietà, ovvero contratto di locazione o di concessione in comodato dei locali destinati alla rivendita, registrato ovvero presentato per la registrazione alla data di scadenza del presente avviso.

59. Una società con codice ATECO primario relativo all'attività editoriale e codice ATECO secondario relativo al commercio al dettaglio di libri può essere ammessa alla quota prevista per le librerie già avviate?

Il codice Ateco secondario relativo al commercio al dettaglio di libri è ammesso per l'accesso alla quota riservata di cui al capo II del bando, per iniziative avviate successivamente al 30 dicembre 2023 nel territorio di comuni rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, nei quali non esista un altro punto di rivendita di libri, anche qualora l'attività libraria non sia svolta in misura prevalente, se essa rappresenta almeno il 30 per cento dell'attività, come previsto all'articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale.

60. Una nuova unità locale dedicata esclusivamente alla vendita al dettaglio di libri, con codice ATECO 47.61, può essere ammessa alla quota destinata alle nuove librerie anche se la società svolge l'attività editoriale presso un'altra sede o unità locale?

Si rimanda alla n. 54

61. La realizzazione di una rampa di accesso per persone con disabilità, finalizzata all'adeguamento dei locali della libreria, può rientrare tra le spese ammissibili nell'ambito della ristrutturazione o dell'adeguamento normativo?

Sì, tale spesa è ammissibile in quanto adeguamento normativo nell'ambito del restauro dei locali destinati alla rivendita.

62. Le spese relative al cambio di categoria catastale da C/2 a C/1, necessario per rendere il locale idoneo all'apertura di una libreria, possono rientrare tra gli oneri amministrativi ammissibili ai fini del contributo?

Queste spese d'obbligo non costituiscono oneri amministrativi ammissibili.

63. Un computer o un dispositivo informatico acquistato con pagamento rateale può essere considerato una spesa ammissibile ai fini del contributo, qualora sia destinato esclusivamente all'attività della libreria e la relativa fattura sia intestata al soggetto richiedente?

Sì, la spesa in questione può essere presentata per l'accesso al contributo purché sia certificato l'importo nominale dell'acquisto, con esclusione della spesa per interessi.

64. In caso di società di persone, come deve essere verificato il requisito anagrafico previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del Bando?

Nel caso di società in nome collettivo:

- qualora vi sia un unico socio amministratore con poteri di rappresentanza, il requisito anagrafico deve essere posseduto da tale soggetto;
- qualora vi siano più soci amministratori con poteri di rappresentanza, il requisito deve essere posseduto dal socio amministratore che detiene la quota di partecipazione maggioritaria;

Nel caso di società in accomandita semplice:

- il requisito deve essere posseduto dal socio accomandatario che esercita l'amministrazione e la rappresentanza della società;
- in presenza di più soci accomandatari amministratori, il requisito deve essere posseduto dal socio accomandatario amministratore che detiene la partecipazione maggioritaria;

I soci non amministratori e la presenza di soci accomandanti di età superiore a trentacinque anni non rilevano ai fini della verifica del requisito anagrafico.

65. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Bando i costi per professionisti e/o consulenti rientrano tra le spese ammissibili di cui alla lettera e) oneri amministrativi?

Le spese per professionisti e/o consulenti, (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo commercialista e/o tecnico per le pratiche SUAP, Notaio per redazione contratto di acquisto locale e/o avvocato per redazione contratto di locazione di locale, consulente per la redazione del Business Plan, geometra, architetto, ingegnere, ecc.) funzionali alle finalità individuate dal Bando rientrano tra le spese ammissibili per oneri amministrativi di cui all'art. 8 comma 2 lett. e) del Bando, con esclusione di tasse, imposte e contributi dovuti per legge.